



**COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA DI NUORO**

Allegato A) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 2.3.2020

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE
DI DEHORS**



**COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA DI NUORO**

INDICE

Premessa.....	3
Art. 1 - Tipologie e caratteristiche dei dehors.....	3
Art. 2 - Ubicazione.....	8
Art.3 - Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors.....	9
Art.4 - Attività svolte nei dehors.....	10
Art.5 - Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors.....	10
Art.6 - Durata della concessione e canone.....	12
Art.7 - Modalità di gestione delle strutture ed orari.....	12
Art.8 - Eventi, manifestazioni, lavori nel sottosuolo o nell'area su cui sono installati i dehors.....	12
Art.9 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors.....	13
Art.10 - Manutenzione dei dehors.....	13
Art.11 - Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors.....	13
Art.12- Sanzioni	14
Art.13 – Disposizioni transitorie.....	14
Art. 14 - Entrata in vigore ed abrogazioni.....	14



COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

PREMESSA

Oggetto e definizioni

Il presente regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico mediante "dehors" con la finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale del comune di Bari Sardo.

Per "**dehors**" si intende l'insieme degli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che delimita lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa o annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinato al consumo diretto.

Con il presente regolamento il Comune di Bari Sardo disciplina le occupazioni di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico per l'installazione di manufatti e strutture precarie c.d. dehors, inerenti l'arredo urbano, con particolare riguardo agli aspetti estetici, architettonici e paesaggistici, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse e del decoro pubblico, delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché, limitare possibili fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, delle attività esercitate in aree all'aperto attigue agli esercizi.

Per "**Amministrazione Comunale**" si intende il Comune di Bari Sardo.

Con il termine "**suolo pubblico**" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico.

Per "**dehors stagionale**" si intende la struttura, di cui alla definizione precedente, installata per un periodo complessivo non superiore a 210 giorni nell'arco dell'anno solare;

Per "**dehors continuativo**" si intende la struttura, di cui alla definizione precedente, installata per un periodo complessivo superiore a 210 giorni e, comunque, non superiore a 1 anno, rinnovabile, a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione per l'occupazione suolo pubblico.

ART. 1 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI DEHORS

1) Tipologie dei dehors

I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- Tipologia 1: tavoli e sedie;
- Tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;
- Tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana;
- Tipologia 4: ombrelloni e gazebo mobili richiudibili giornalmente a copertura delle Tipologie 1, 2 e 3;



COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

- Tipologia 5: tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
- Tipologia 6: strutture a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 (chiuso o semichiuso ad es. Gazebo o Struttura rigida);
- Tipologia 7: elementi accessori: pedane, cestini per la raccolta rifiuti, vasi, elementi per il riscaldamento e il raffrescamento;
- Tipologia 8: elementi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico – sanitaria (es. banco frigo).

2) **Materiali e componenti**

I materiali degli elementi costituenti i dehors (tavoli e sedie) e le strutture in pedana devono essere realizzati in materiale lavabile e sanificabile e dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano.

Tutti gli elementi che costituiscono dehors, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, , ma sono possibili solo ancoraggi al suolo mediante zavorrature (con esclusione della Tipologia 5) o bullonatura. Per alcuni elementi in particolare valgono le seguenti disposizioni:

Coperture: dovranno essere dotate di idonea certificazione di stabilità e resistenza e di dimensioni congrue agli spazi da servire, dovranno essere certificate, successivamente alla loro installazione, da un tecnico abilitato all'esercizio della professione. Dovranno essere in materiale idrofugo ed ignifugo e dovranno essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore chiaro (bianco, avorio, ecrù), è comunque escluso l'uso di tessuti o teli di colori accesi (rosso e tinte derivate, giallo, verde brillante); sono consentiti anche colori tenui pastello che dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, pannelli in plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibili, pannelli opachi o legno di colore naturale o colori che dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante. Non sono ammesse coperture con onduline di tipologia industriale e affine. Le proiezioni al suolo delle coperture devono coincidere con le dimensioni dell'area in concessione.

Tavolini e sedie: potranno avere qualsiasi forma (rotonda, quadrata, ecc.) purchè con caratteristiche tipologiche che garantiscano stabilità e sicurezza. Possono essere in metallo, in legno o in plastica, di colore chiaro (bianco, avorio, ecrù), con esclusione di colori accesi (rosso e tinte derivate, giallo, verde brillante, ecc.). Le sedute ed i piani dei tavolini potranno essere anche in materiale lapideo, ceramico o similare.

Pedane: il ricorso alla pedana dovrà essere limitato ai soli casi di oggettiva necessità, quali, ad esempio, la presenza di dislivelli superiori al 5% o gravi dissesti del piano stradale (non eliminabili con interventi di manutenzione superficiale). In tutti gli altri casi andrà privilegiata la scelta del tappetino ignifugo di colore grigio o marrone, evitando colorazioni che contrastino eccessivamente con la pavimentazione stradale esistente. In caso di uso necessario delle pedane, le stesse dovranno essere realizzate con struttura modulare rimovibile, appoggiate direttamente al suolo e non ancorate allo stesso; è ammesso l'utilizzo di strutture modulari metalliche sormontabili. Le stesse devono essere realizzate in modo da permettere la pulizia periodica nella parte coperta sottostante, vietandone pertanto la totale chiusura per evitare la formazione di



COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

nidi di insetti e altri animali (ad es. topi) e non compromettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche.

Le pedane non devono essere poste sopra i tombini. Le pedane dovranno avere altezza minore o uguale a cm 15 salvo casi particolari (es. marciapiedi con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata. Il dislivello deve essere adeguatamente evidenziato.

Le pedane potranno essere realizzate in legno o in metallo.

Pavimentazione: sono consentite pavimentazioni facilmente amovibili e poggianti direttamente al suolo come:, tappeti in tessuto o in erba sintetica, stuoie o altro materiale idoneo.

La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. In nessun caso sarà possibile modificare permanentemente il suolo. L'eventuale pavimentazione non dovrà essere di intralcio al passaggio dei pedoni e dovrà essere sicura per l'utilizzo cui è destinata. La pavimentazione deve essere mantenuta sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

Parapetti: ringhiere, graticci, transenne e pareti mobili autoportanti, dovranno avere un'altezza massima di 1,20 metri. Le vetrate dovranno avere un'altezza massima di 1,70 metri. Nelle aree del centro storico dovranno essere realizzate con struttura di legno o metallo verniciato con cromie coordinate a quelle delle sedie e dei tavoli, secondo i modelli allegati al presente regolamento.

- Fioriere: nelle aree di occupazione assegnate, possono essere collocati elementi "fioriera" a coronamento e delimitazione delle aree stesse, potranno essere utilizzate anche come punti di ancoraggio delle strutture ombreggianti e dovranno avere altezza massima di 100 cm incluse le piantumazioni o fioriture e in ogni caso non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d'arte. Sono ammesse fioriere di qualsiasi forma e materiali, privilegiando i naturali (terracotta, cotto, pietra o ferro battuto), o anche plastiche, purchè non in contrasto con il contesto ambientale in cui le stesse si collocano, ovvero dovranno essere coordinate, nei materiali e nei colori, con la struttura. E' vietato l'uso improprio di qualsiasi altro manufatto concepito per scopi e utilizzazioni diverse, quali ad. Es. contenitori in cemento, pozzetti fognari, ecc.

Sugli arredi in genere non è consentito esporre messaggi pubblicitari e marchi di prodotti in vendita o altro tipo di immagini o scritte. E' consentito riportare esclusivamente la denominazione del pubblico esercizio e l'eventuale logo dell'attività sul bordo inferiore dell'ombrellone o sul bordo inferiore della tenda.

Disposizioni per i dehors situati nel Corso Vittorio Emanuele, via Cagliari, via Tortoli e via mare:

Nelle vie **Corso Vittorio Emanuele, via Cagliari, via Tortoli e via mare**, le occupazioni di suolo pubblico saranno consentite solo con dehors di tipologie 1, 2, 3, 4, 5 (semichiusi) fino mq. 20 (corrispondente a massimo 2 stalli di sosta) per una profondità di ml. 2,50, misurata a partire dalla soglia del marciapiede



COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

antistante, Le superfici da concedere per le occupazioni di cui al presente regolamento, sono indicate nella planimetria allegata per farne parte integrante e sostanziale.

Il marciapiede tra il dehors e il pubblico esercizio o esercizio commerciale, dovrà essere sempre libero da occupazioni di qualunque tipo (cestini, piantane, ecc) al fine di consentire in sicurezza il passaggio dei pedoni

Per i dehors di tipologie 4, 5 e 6 (semichiusi o chiusi) quando l'insieme degli elementi costituisce un "padiglione" semi-chiuso o chiuso , valgono le seguenti prescrizioni:

- Le coperture dovranno essere in tessuto di colore naturale a tinta unita (ecrù, sabbia, bianco, avorio) non lucido e priva di qualsiasi forma pubblicitaria. E' ammessa la sola denominazione dell'esercizio.. E' escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte derivate, giallo, verde brillante, ecc.).
- La struttura di sostegno dovrà essere metallica color canna di fucile/antracite, in armonia con l'aspetto degli arredi urbani presenti. I montanti metallici devono essere a sezione contenuta compatibilmente con le necessarie prestazioni di tenuta al vento e ai carichi accidentali. La linea della struttura deve essere a disegno semplice; elementi e decorazioni in stile sono ammessi solo qualora richiamino esplicitamente elementi già presenti nel contesto (edificio di pertinenza) in cui sono inseriti;
- Per le chiusure laterali o frontali è indispensabile utilizzare superfici rigide e trasparenti.
- Le sedute, i tavolini, i cestini e le fioriere all'interno dovranno essere coordinati, nei materiali e nei colori, con la struttura.

3) Soluzioni innovative

Le soluzioni progettuali di strutture e coperture diverse dalle precedenti, appositamente pensate e/o a carattere innovativo per forma e materiali, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base, potranno essere ammesse previo ottenimento dei prescritti pareri, nullaosta e autorizzazioni di natura urbanistica e/o paesaggistica anche ai fini della correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

4) Impianti di illuminazione e impianti elettrici

L'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione e per la stessa dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi DM 37/2008 s.m.i. e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehors. Nelle aree del centro storico non è ammesso l'utilizzo di tubi fluorescenti.

Nell'area del dehors dovrà essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento verso aree a transito sia pedonale che veicolare.

I punti luce potranno essere collocati sulle fioriere, sui supporti verticali che costituiscono il dehors limitando al minimo, in linea generale, l'impiego di supporti. Sono ammesse singole lampade da tavolo, laddove esista una pedana sopraelevata sotto la quale far correre gli impianti. La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante devono avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna che diurna e, soprattutto nel centro storico, consentire la percezione dell'ambiente cittadino notturno da parte dei clienti.



COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

Pur essendo sempre preferibile una illuminazione diffusa con l'impiego di più punti luce, in condizioni particolari ed in presenza di spazi aperti è consentito l'utilizzo di fari opportunamente disposti, schermati ed indirizzati in modo da evitare abbagliamenti.

L'allacciamento alla rete elettrica dell'esercizio deve avvenire in rispetto delle norme UNICEI, con accorgimenti tali da non creare impedimenti all'uso o ingombri visivi. In tutti i casi l'impianto di illuminazione sarà progettato e realizzato in modo tale da limitare al massimo il fenomeno dell'inquinamento luminoso e sarà oggetto di rilascio della dichiarazione di conformità a norma di legge.

Non sono consentite luci colorate e sono da evitarsi luce a temperatura di colore fredda privilegiando quelle a luce di tonalità calda. Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo.

5) Impianti di riscaldamento e raffrescamento:

L'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al dehors) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio lampade a raggi infrarossi a onda corta). Sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o simili.

Nel caso di dehors allestiti con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio e/o pedane e delimitazioni, tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili.

Il raffrescamento è possibile tramite nebulizzatori, raffrescatori portatili, ventolini semplici o nebulizzanti.

6) Impianti di diffusione acustica

Vanno osservate in generale le direttive tecniche di installazione per gli impianti elettrici esposte precedentemente. In particolare, devono essere osservate le norme in materia di diffusione acustica al pubblico e dal Piano Acustico Comunale e/o osservanza delle ordinanze sindacali in vigore.

7) Insegne pubblicitarie

Il messaggio pubblicitario è delegato all'insieme delle protezioni aeree e laterali e delle eventuali insegne già presenti sull'edificio o sulle tende, evitando, nel complesso, il sovraccarico di comunicazioni che rendono difficoltosa l'individuazione dell'esercizio. E' vietata ogni altra forma pubblicitaria. Resta comunque in vigore ogni altra disposizione in merito dettata da vigenti norme di carattere urbanistico – edilizio.

Non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico e per il logo identificativo del locale, che potrà essere riportato sugli elementi di arredo in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante. Sono ammessi anche i Tabelloni Informativi.

8) Tabelloni informativi

Sono preferibilmente finalizzati al supporto di listini prezzi personalizzati a nome dell'esercizio. Saranno di norma realizzati con cavalletto e pannello di supporto con struttura in legno o in metallo, con colori e



COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

dimensioni che massimizzino gli accostamenti e minimizzino i contrasti con il carattere dell'ambiente. L'installazione di pannelli elettronici con immagini in movimento non è consentita.

9) Contenitori per rifiuti

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività nel dehors, per particolare volume o tipo di utenza, comporti una produzione e una dispersione di rifiuti non controllabili da parte dell'esercente o rimovibili costantemente durante il servizio ordinario del personale impiegato, dovranno essere disposti, a cura dell'esercente, contenitori o portarifiuti idonei per numero, caratteristiche igieniche e funzionalità nell'uso e nella pulizia, ad assicurare la raccolta differenziata.

Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati se non espressamente contenuti nella concessione.

La superficie massima occupata esternamente dai dehors di tipo 4,5,6 non potrà eccedere i 20 mq.

ART. 2 – UBICAZIONE

- 1) L'ubicazione dei dehors è possibile su suolo pubblico o privato.
- 2) I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio. E' consentita l'occupazione di spazi limitrofi in più rispetto alla proiezione dell'esercizio previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi. Negli spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente, alla tipologia proposta e alle richieste pervenute
- 3) Non è consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici. L'area dei dehors non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici, deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l'area bus di almeno 5 metri. Non è consentito installare dehors o parti di esso ad una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 (uno) dal tronco di alberi. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
- 4) Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo interno del marciapiede. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio dovrà provvedere a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Servizio Polizia Locale.
- 5) Qualora la presenza di elementi di arredo urbano configgesse con l'area da occupare, il responsabile del procedimento, previo nullaosta da parte del Resp.le del Servizio competente da acquisire in seno all'attività istruttoria, potrà autorizzare il concessionario, a proprie cure e spese, ad effettuare la delocalizzazione in un sito diverso e limitrofo: in tal caso il concessionario dovrà ottenere un nuovo titolo abilitativo urbanistico e paesaggistico ed una nuova autorizzazione ai sensi del presente regolamento.



COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

- 6) Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di preparazione dei dehors.
- 7) Nessun elemento dell'area del dehors deve interferire con il transito dei veicoli. In corrispondenza di accessi carrai il dehors non dovrà interferire con il transito dei veicoli e con il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza. In caso di immissione diretta sulle vie, deve quindi essere mantenuto libero uno spazio di m 2,00 su ciascun lato oltre alla larghezza del passaggio carraio. Tale spazio dovrà essere aumentato nei casi di eccezione di seguito esposti, che quindi dovranno essere valutati per ogni singola e specifica situazione: casi legati a limitate dimensioni trasversali delle vie, a situazioni di particolare pericolosità in corrispondenza a curve, incroci, innesti, oppure dovuti ad elevati volumi di transito, o ad esigenze tecniche di impianti o alla presenza di vegetazione.
- 8) Nei casi in cui l'occupazione di suolo pubblico si sviluppi tra locali contigui, è consentito l'accostamento delle due aree in concessione.

ART. 3 – CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

- 1) L'installazione dei dehors è consentita a qualsiasi attività economica di somministrazione di alimenti e bevande o artigianale quali pizzerie al taglio, pasticcerie, paninoteca e simili del settore alimentare. In entrambi i casi le attività, attraverso l'installazione dei dehors, devono sempre rispettare la normativa igienico-sanitaria e le norme di settore
- 2) L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.
- 3) Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantita una distanza del dehors dall'edificio più prossimo:
 - a. Nel caso in cui l'installazione riguardi marciapiedi o piazze, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,30. E' altresì consentita in area privata l'installazione di dehors in adiacenza all'edificio qualora non sia di intralcio al transito pedonale.
 - b. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata la larghezza per il passaggio pedonale deve essere pari al marciapiede esistente. E' altresì consentita in area privata l'installazione di dehors in adiacenza all'edificio qualora non sia di intralcio al transito pedonale.
- 4) L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50, salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.
- 5) Devono essere evitate interferenze con reti tecniche o elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, cestini gettacarta, supporti per manifesti o tabelloni, accessi pedonali o carrai, aree di parcheggio, impianti del verde, panchine, manovra di porte o portoni, altro).



COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

- 6) Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
- 7) I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige il progetto.
- 8) I dehors non possono disporre di allacciamenti esclusivi relativi a luce, gas e acqua da parte degli enti erogatori.
- 9) Non è ammessa la realizzazione del dehors sul lato opposto della via rispetto alla sede dell'esercizio, salvo non sia da realizzarsi su una piazza, con l'eccezione della Tipologia 1 nel caso di strade chiuse al traffico veicolare anche temporaneamente da valutarsi caso per caso.

ART. 4 – ATTIVITÀ SVOLTE NEI DEHORS

- 1) I dehors non devono essere adibiti ad uso improprio. L'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività, fatta salva la vigente normativa igienico-sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

ART. 5 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

- 1) Il titolare e/o gestori di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto o esercizio commerciale, che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, in aree antistanti o adiacenti i propri locali, deve ottenere la preventiva concessione.
- 2) L'istanza dovrà essere presentata al SUAPE qualora rientri nella competenza di tale sportello, che attiverà gli endoprocedimenti, trasmettendo la pratica ai servizi competenti (Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale, Servizio Economico Finanziario, ecc.)
- 3) L'istanza, qualora riguardi concessioni di spazio pubblico sottoposti ad una procedura di evidenza pubblica, dovrà essere presentata al servizio competente, il quale attiverà il procedimento amministrativo per l'assegnazione degli spazi . Gli assegnatari degli spazi pubblici, provvederanno a seguito di comunicazione dell'aggiudicazione, ad inoltrare la dichiarazione autocertificativa al SUAPE secondo le modalità previste dalla legge.
- 4) L'installazione e la rimozione dei dehors su suolo di proprietà pubblica è regolato dalla concessione temporanea di suolo pubblico.
- 5) Le istanze di cui al comma 1 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, a firma di un tecnico abilitato alla professione:
 - a. planimetrie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors interferisce e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre, essere presentate altrettante



COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elementi riscaldanti, illuminanti o altri elementi di carattere tecnologico, devono essere chiaramente definiti per tipo, dimensione, collocazione e distribuzione nei disegni di progetto.

- b. relazione tecnica;
 - c. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzione fotografica o copie di estratti di catalogo;
 - d. fotografie a colori o simulazione fotografica (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere allocato;
 - e. nulla osta del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
 - f. nulla osta del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - g. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- 6) A seguito dell'installazione dei dehors il concessionario dovrà presentare entro 30 giorni idonea documentazione fotografica a colori dell'opera realizzata e la dichiarazione di conformità degli impianti eventualmente installati.
- 7) La documentazione tecnica su indicata dovrà essere allegata alla prima istanza. Le successive istanze di rinnovo, ove non sia prevista variazione alcuna, potranno fare riferimento agli elaborati grafici già agli atti dell'ufficio competente ed allegati all'istanza originaria.
- 8) In tutto il territorio comunale è necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 nei seguenti casi, disciplinati dal D.P.R. n. 31/2017:
- o Tipologia 1,2,3,4,5,7,8: intervento escluso dall'autorizzazione paesaggistica se il dehors è posizionato per un tempo inferiore a 120 giorni consecutivi; intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata se il dehors è posizionato per un tempo superiore a 120 giorni consecutivi o/e l'insieme degli elementi costituisce un "padiglione" chiuso o semichiuso.
 - o Tipologia 6: intervento escluso dall'autorizzazione paesaggistica se il dehors è posizionato per un tempo inferiore a 120 giorni consecutivi e semprechè non costituisca un "padiglione" chiuso o semi-chiuso;
 - o intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata se il dehors costituisce un "padiglione" chiuso o semichiuso.



COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE E CANONE

- 1) Le concessioni di occupazione di suolo pubblico e di suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico per l'installazione dei dehors, sono continuative per un periodo complessivo non superiore a anni 1, rinnovabili, a far data dal giorno del loro rilascio. Le concessioni possono essere revocate o sospese per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che sia dovuta alcuna forma d'indennizzo.
- 2) Per i dehors esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento valgono le disposizioni transitorie di cui all'art. 13.
- 3) Il canone di occupazione sarà corrisposto annualmente a far data dal primo rilascio, antecedentemente al rilascio della concessione di suolo pubblico.
- 4) La richiesta di rinnovo della concessione, purché non intervengano modifiche della struttura, va presentata almeno 60 giorni prima della data di scadenza della precedente autorizzazione sulla base di una semplice domanda. L'autorizzazione è legata all'attività principale connessa, cessata la quale è automaticamente revocata, e la struttura deve essere rimossa definitivamente. Per i dehors continuativi posti all'interno della zona del centro matrice, il rinnovo della concessione potrà essere rilasciato purché il titolare dell'esercizio cui è annesso il dehors presenti una dichiarazione di permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento.
- 5) Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente i dehors, provvedendo al completo ripristino dell'area.
- 6) In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione dei dehors, addebitando le spese al concessionario.
- 7) L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova concessione.
- 8) La tassa relativa all'occupazione del suolo pubblico con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurata alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti all'art.1.
- 9) Le modalità e i termini del pagamento della tassa sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP.
- 10) Il mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione comporta decadenza dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste nel regolamento TOSAP

ART. 7 – MODALITA' DI GESTIONE DELLE STRUTTURE ED ORARI

- 1) Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività svolte nei dehors devono rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività principale.

ART. 8 – EVENTI, MANIFESTAZIONI, LAVORI NEL SOTTOSUOLO O NELL'AREA SU CUI SONO INSTALLATI I DEHORS

- 1) Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors o nelle immediate vicinanze debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il



COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

- concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'ente o il soggetto privato interessato provvede a informare il titolare della Concessione almeno 15 giorni prima dell'evento.
- 2) In caso di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte può avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni; qualora non fosse possibile la comunicazione in forma urgente, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere strutture ed arredi.
 - 3) Il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors, in tutto il centro abitato, in occasione di eventi significativi per i quali è necessario disporre del suolo completamente libero e per il tempo strettamente necessario allo svolgersi dell'evento. Le spese di rimozione e di ricollocazione sono a carico del concessionario. L'Ente provvede a informare il titolare della Concessione almeno 10 giorni prima dell'evento. Qualora il concessionario non vi provveda, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa.
 - 4) In caso di sospensione temporanea per i casi previsti dal presente articolo non è previsto il rimborso del canone o l'estensione della durata della concessione.

ART. 9 – DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAI DEHORS

- 1) Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.

ART. 10 – MANUTENZIONE DEI DEHORS

- 1) I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico - sanitario, di sicurezza e di decoro.

ART. 11 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS

- 1) La concessione è sospesa quando:
 - a. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
 - b. in caso di inottemperanza a quanto disposto dai precedenti artt. 9 e 10.
- 2) La concessione è revocata previa diffida dal Responsabile del Settore interessato quando:
 - a. la mancanza di manutenzione comporti deperimento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
 - b. le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
 - c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - d. in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1;
 - e. in caso di mancato utilizzo, per lo svolgimento dell'attività principale per la quale è stato realizzato.



COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

ART. 12 – SANZIONI

- 1) Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
- 2) Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dall'art. 31 del Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e approvato con deliberazione consiliare del 9.5.2008, n. 6.
- 3) Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


ART. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) Sono fatte salve le concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento eventualmente rinnovabili alle medesime condizioni.
- 2) Le concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.
- 3) In caso di trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività di somministrazione (subentro), il subentrante avrà diritto alla voltura anche della concessione esistente, previa presentazione di apposita domanda.


ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

- 1) Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo Pretorio, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati tutte le norme regolamentari comunali con lo stesso contrastanti.

ABACO PARAPETTI DEHORS



MODELLO A



MODELLO B